



Città di Carbonia

Provincia Sud Sardegna

Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)

La legge anticorruzione (art. 1, co. 51, L. 190/2012), ha inserito l'articolo 54 bis nel corpo del Testo Unico del Pubblico Impiego (D. Lgs 165/2001) introducendo un regime di speciale tutela del pubblico dipendente che denuncia le condotte illecite, riconducibili alla corruzione, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Le Linee guida adottate dall'A.N.AC. con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 definiscono l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'art. 54 bis e forniscono indicazioni in ordine alle misure che le pubbliche amministrazioni devono approntare per tutelare la riservatezza dell'identità dei dipendenti che segnalano condotte illecite.

La legge 30 novembre 2017, n. 179 ha modificato l'[articolo 54 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego](#) stabilendo che il dipendente che segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

La tutela del dipendente si attua, concretamente, su tre piani:

1. Reintegrazione nel posto di lavoro: la nuova disciplina prevede che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. L'onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione sarà a carico dell'amministrazione;
2. Sanzioni per gli atti discriminatori. L'Anac, a cui l'interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applica all'ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Inoltre, l'Anac applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che non effettua le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
3. Segretezza dell'identità del denunciante. Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l'identità del dipendente che segnala atti discriminatori e, nell'ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all'[articolo 329 del codice di procedura penale](#). La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli [articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni.

Il dipendente che denuncia atti discriminatori non avrà diritto alla tutela nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

L'articolo 3 della legge 179/2017 introduce, in relazione alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, professionale, scientifico e industriale, nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore, il perseguimento, da parte del dipendente che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.

L'Amministrazione è impegnata ad adottare misure concrete a tutela del dipendente che segnala situazioni di illecito onde evitare che lo stesso possa essere indotto a omettere la denuncia per timore di conseguenze pregiudizievoli. A tal proposito, l'Amministrazione ha iniziato a testare software gestionali di riuso, compreso quello messo a disposizione da Anac. In seguito alla sanzione comminata dal Garante della Privacy ad un'Università pubblica, che aveva acquistato un software gestionale per il whistleblowing (Provvedimento del Garante n. 17 del 23 gennaio 2020), per le Pubbliche Amministrazioni si sono aperti numerosi quesiti sulla sicurezza di tali sistemi. Per questa ragione, sino al momento in cui non vi saranno ulteriori garanzie sull'utilizzo di tali sistemi informatizzati, la modalità che appare più sicura è la trasmissione cartacea della segnalazione, in grado di:

- a) tutelare la riservatezza e l'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- b) tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati;
- c) tenere anonima l'identità del segnalante tranne il caso di procedimento disciplinare a carico del segnalato;
- d) tutelare la riservatezza, l'integrità e disponibilità dei dati e delle informazioni acquisite con la segnalazione.

La segnalazione dovrà:

1. essere scritta in carta libera;
2. inserita in una busta chiusa su cui verrà apposta la dicitura "Riservato";
3. indirizzata al Responsabile della Prevenzione della corruzione, dott.ssa Antonella Marcello;
4. consegnata a mano al Responsabile della Prevenzione della corruzione, previo appuntamento, concordato telefonicamente oppure inviato tramite sistema postale.

Il segnalante, che volesse mantenere l'anonimato, non deve inserire alcun elemento o indicazione che possa far risalire alla sua identità.

Le Addette al Protocollo sono tenute a protocollare la busta, recante la dicitura "Riservato", senza aprirla, e a consegnarla immediatamente al Responsabile della Prevenzione della corruzione.

Sistema alternativo, da utilizzare soltanto se il sistema appena descritto dovesse risultare non praticabile: invio all'indirizzo mail **amarcello@comune.carbonia.ca.it** del Responsabile della Prevenzione della corruzione. Il segnalante non deve allegare alcun documento. Nel caso venissero inviati uno o più allegati, questi non saranno aperti. La mail da cui si invia deve essere anonima, quindi non deve contenere alcun riferimento che possa far risalire all'identità del segnalante. Si consiglia al segnalante di aprire una mail apposita, anonima, da utilizzare soltanto per questo scopo. Anche in questo caso, il segnalante, che volesse mantenere l'anonimato, non deve inserire alcun elemento o indicazione che possa far risalire alla sua identità nel testo della mail.

Le segnalazioni saranno ricevute esclusivamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Se la segnalazione riguarda comportamenti illeciti in cui è coinvolto anche il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, la segnalazione deve essere inviata

direttamente all'ANAC secondo le modalità stabilite dall'ANAC stessa (consultare il sito www.anac.it).

Cordiali saluti

Carbonia, 27 aprile 2020

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione
Dott.ssa Antonella Marcello